

REGOLAMENTO (CEE) N. 2141/93 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1993

recante deroga al termine previsto per la presentazione dei contratti relativi alla distillazione di sostegno per il vino da tavola indetta dal regolamento (CEE) n. 130/93 per la campagna 1992-93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle distillazioni volontarie previste dagli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del citato regolamento dispone che i contratti e le dichiarazioni siano presentati per approvazione entro e non oltre due mesi dall'apertura della distillazione;

considerando che la distillazione del vino da tavola di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 è stata aperta, per la campagna 1992-93, il 27 gennaio 1993 con il regolamento (CEE) n. 130/93 della Commissione⁽⁵⁾; che il termine per la presentazione dei contratti e delle dichiarazioni è quindi scaduto il 27 marzo 1993; che il regolamento (CEE) n. 840/93 della Commissione, recante deroga al termine previsto per la presentazione dei contratti relativi alla distillazione di sostegno per il vino da tavola indetta dal regolamento (CEE) n. 130/93 per la

campagna 1992-93⁽⁶⁾, ha prorogato tale termine al 13 aprile 1993;

considerando che l'attuazione di questa misura, applicabile per la prima volta in Portogallo, è risultata difficile e la sua realizzazione rischia di essere compromessa; che occorre pertanto prorogare al 31 luglio 1993 il termine entro cui i contratti conclusi devono essere presentati per approvazione, lasciando immutato il limite di 100 000 hl fissato in precedenza; che è necessario che questa misura acquisti efficacia a partire dal 14 aprile 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In Portogallo, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2721/88, il termine per la presentazione dei contratti e delle dichiarazioni relative alla distillazione nel quadro del regolamento (CEE) n. 130/93 scade il 31 luglio 1993, limitatamente alla campagna 1992-93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 14 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 19.